

Milano, 26 giugno 2026

Circolare n. 324/26

Alle Aziende Associate


Loro Sedi

**Oggetto: Interscambio Pallet - Legge 182-2025 - Circolare tecnica
Assologistica**

Trasmettiamo in allegato una circolare tecnica operativa di Assologistica relativa a quanto in oggetto.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Jean-François Daher



INTERSCAMBIO PALLETS A NORMA DI LEGGE 182/2025

CIRCOLARE TECNICA OPERATIVA

 Legge 2 dicembre 2025, n. 182 · Linee Guida 2025 · Q&A aprile 2026
 Maggio 2026 | Documento informativo

INDICE

1. Perimetro di applicabilità	1
2. Documenti di trasporto	2
3. Interscambio contestuale	2
4. Buono pallet — emissione e gestione	3
5. Interscambio differito — scadenze, prescrizione e fatturazione	4
6. Gestione delle contestazioni	6
7. Pallet usato, pallet rotto, pallet rifiuto	6
8. Clausole contrattuali nulle	7
9. FAQ e risposte operative	7
10. Facsimile Buono Pallet	10

1. PERIMETRO DI APPLICABILITA' della LEGGE

La norma si applica ai pallet riutilizzabili standardizzati interscambiabili impiegati per la produzione, stoccaggio, movimentazione e trasporto di merci nel territorio nazionale, purché riconoscibili e identificabili tramite marchi registrati collettivi o di certificazione (art. 17-bis, c.1).

TIPOLOGIA	DENTRO / FUORI	NOTE
Pallet EPAL	DENTRO	Sistema-pallet accreditato, marchio collettivo registrato
Pallet EUR – UIC	FUORI (IN ATTESA - DA VERIFICARE PERIODICAMENTE)	A maggio 2026 non ancora accreditato come Sistema-pallet (vedi alert 1.1).
Pallet a perdere / monouso	FUORI	Pallet ceduti a titolo di vendita; privi dei 5 requisiti ex art. 17-bis c.2 lett. e); non interscambiabili per definizione.
Pool chiusi (CHEP, LPR, PRS...)	FUORI	Pallet colorati a noleggio di proprietà esclusiva del gestore pool indicata sul prodotto
Trasporti internazionali (origine/destinazione fuori IT)	FUORI	Le disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale (art. 17-bis, c.1)
Rottura di carico sul territorio italiano nell'ambito di un trasporto internazionale (scarico merci – suddivisione – ricarico su altri mezzi e pallet di proprietà dell'operatore logistico)	DENTRO	In questo caso la norma si applica perché il nuovo Proprietario/Committente è l'operatore logistico che deve risultare dai documenti di trasporto della consegna sul territorio italiano (LG, commento art. 17-bis c.1)

1.1 Alert

⚠ EUR - UIC — ATTENZIONE > Aggiornamento sul supporto di un Sistema Pallet - Giugno 2026.

La norma non si applica ai pallet EUR/UIC in quanto non ancora supportati da un Sistema-pallet ai sensi dell'art. 17-bis c.2 lett. e). Senza il Sistema-pallet come qualificato dalla norma testé citata, l'art. 17-ter c.12 esclude l'applicazione della disciplina dell'interscambio a quella tipologia: non sussiste obbligo di restituzione ai sensi della L. 182/2025, non è dovuto il buono pallet, non è applicabile il valore di mercato previsto dalla legge. Verificare periodicamente il sito istituzionale EUR/UIC per futuri aggiornamenti sull'istituzione del Sistema-pallet EUR/UIC

1.2 Definizioni operative chiave

Proprietario/Committente	Soggetto che emette i documenti di trasporto e dichiara i pallet come interscambiabili. E' il creditore pallet. Responsabile anche degli atti compiuti dai propri soggetti incaricati.
Ricevente	Chi riceve la merce su pallet interscambiabili. E' il debitore pallet, obbligato alla restituzione o all'emissione del buono pallet. Responsabile anche degli atti compiuti dai propri soggetti incaricati.
Soggetto Incaricato	Operatore terzo delegato da Proprietario/Committente o Ricevente (es. vettore, operatore logistico). Non ha alcun potere decisionale o titolo a rinunciare a diritti che spettano al Committente e al Ricevente.
Tipologia	Identificata dai marchi registrati del Sistema-pallet (EPAL, EUR-UIC, altri). Non è ammessa equivalenza fra tipologie (ricevo un EPAL, posso restituire solo un EPAL).
Qualità	Stato di conservazione. Per EPAL: classi A, B, C (www.epal.conlegno.eu). Indicazione facoltativa; se omessa, il Ricevente restituisce pallet di qualità coerente con quella ricevuta.
Assimilabile / equiparabile	La legge non richiede la restituzione di un pallet identico a quello ricevuto, ma di qualità assimilabile o equiparabile (simile). Se ricevo un pallet gravemente danneggiato, restituisco un pallet di pari stato di conservazione. La valutazione in caso di contestazione spetta agli operatori autorizzati del Sistema-pallet.

2. DOCUMENTI DI TRASPORTO

2.1 Contenuto

- Tipologia pallet (es. "EPAL") — **OBBLIGATORIO**
- Quantità (numero di pallet) — **OBBLIGATORIO**
- Qualità (classe A / B / C) — **FACOLTATIVO**, a discrezione del Proprietario

2.2 Divieto assoluto di modifica DDT (annotazione ammessa)

L'art. 17-ter, c.1 stabilisce che tipologia, quantità e classi qualitative A-B-C (ove presenti) sui documenti di trasporto del mittente, non sono modificabili dai soggetti riceventi.

⚠ Modificare e annotare sono atti radicalmente diversi. Il Ricevente non può in nessun caso alterare, cancellare, sovrascrivere o comunque mutare il contenuto delle indicazioni pallet già inserite dal mittente nel DDT. Qualsiasi modifica costituisce violazione del divieto posto dall'art. 17-ter, c.1.

AZIONE	AMMESSA ?	ESEMPIO
Modifica del DDT	NO	Cancellare-barrare-modificare una tipologia di pallets e scriverne un'altra o la quantità o la classe qualitativa se presente > Vietato sempre.
Annotazione di contestazione	SI	Scrivere a margine: Esempio: "Si contesta la tipologia: i pallet consegnati non sono della tipologia indicata — vd. foto allegate, rif. DDT n. X del gg/mm/aaaa" > <i>(il contenuto originale resta intatto)</i> .

2.4 Deroche — 2.5 Qualità ammesse — 2.6 Groupage

SITUAZIONE	ESEMPI DI DICITURA DA USARE
Pallet ceduto in vendita al destinatario	"Pallet ceduto a titolo di compravendita — non interscambiabile"
Pallet omaggiato / donato al destinatario	"Pallet ceduto a titolo gratuito — non interscambiabile"
Pallet esonerato su autorizzazione del Committente	"Pallet esonerato da restituzione — autorizzazione del Committente [data/rif.]"
Qualità: CONSENTITO → EPAL classe A, B, C (www.epal.conlegno.eu)	Qualità: VIETATO → "Prima scelta", "seconda scelta", "terza scelta", o qualsiasi altra dicitura non codificata dal Sistema-pallet

Groupage: l'indicazione di tipologia e quantità può essere riportata su uno qualsiasi dei documenti di trasporto; il Ricevente cita quel documento nel buono pallet. Per consegne multi-lotto l'operatore logistico usa il borderò cumulativo.

3. INTERSCAMBIO CONTESTUALE

L'interscambio contestuale è la modalità ordinaria e preferenziale: il Ricevente restituisce contestualmente alla consegna un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili (art. 17-ter, c.1). La restituzione avviene entro le ore previste per il carico/scarico (art. 6-bis D.Lgs. 286/2005).

L'obbligo non si estingue anche se:

- I pallet ricevuti sono rotti o comunque in cattivo stato di conservazione o tecnicamente non conformi
- Il Ricevente si avvale di soggetti terzi (vettori, operatori logistici)

⚠ L'obbligo si estingue solo con esonero esplicito del Proprietario/Committente, compravendita o cessione gratuita indicate nel DDT.

3.3 Distanza ragionevole

SITUAZIONE	RAGIONEVOLE?
Restituzione in area limitrofa a quella della consegna	SI
Restituzione in occasione di una successiva consegna concordata tra le parti	SI
Qualsiasi luogo concordato tra le parti	SI, sempre
Restituzione in area dove il Committente non svolge alcuna attività economica	NO
Luogo dove il Committente o il debitore si recherebbe esclusivamente per recuperare i pallet	NO

Restituzione in luogo non concordato o a distanza non ragionevole: il risarcimento del danno è quantificato nel costo di un trasporto da definire tra le parti, fatti salvi ulteriori danni (LG § 2.10).

3.4 Procedura in caso di difformità

DIFFORMITA' RISCOINTRATA	AZIONE RICHIESTA	RIF.
Quantità diversa dal DDT	Conteggio condiviso. Annotare sul DDT la quantità effettiva. Documentazione fotografica raccomandata.	LG § 3.2
Tipologia diversa dal DDT	Verifica condivisa della marcatura. Annotare contestazione sul DDT (senza modificarlo). Invio foto via e-mail al Committente con rif. DDT. V. § 6.3.	LG § 3.2; art. 17-ter c.1
Qualità non conforme	Annotazione sul DDT + foto + controfirma incaricato mittente.	LG § 3.2
Rifiuto del Committente all'interscambio	Annotare il rifiuto sul DDT, controfirma per presa visione, emettere buono pallet contestualmente.	LG § 2.9

3.5 Clausola "consegna solo su EPAL": non esime dall'interscambio

Se il contratto prevede che la consegna avvenga esclusivamente su pallet EPAL e, nonostante ciò, arrivano pallet di altra tipologia standardizzata e riutilizzabile, l'obbligo di interscambio permane comunque in capo al Ricevente (vedi alert al paragrafo 1.1). La clausola giustifica un'azione di inadempimento contrattuale verso il fornitore, ma non azzerava l'obbligo di restituzione dei pallet comunque ricevuti. Art. 17-ter, c.8: ogni patto contrario è nullo (LG, Q&A C6).

⚠ Ricevuti pallet di diversa tipologia rispetto alle specifiche contrattuali: contestare al fornitore l'inadempimento e restituire comunque i pallet della tipologia ricevuta. Sono due obblighi che coesistono.

4. BUONO PALLET — EMISSIONE E GESTIONE

Il buono pallet si emette quando il Ricevente è impossibilitato all'immediato interscambio. È uno strumento di eccezione, non la regola. L'interscambio contestuale rimane l'obiettivo principale della norma.

4.2 Contenuto obbligatorio — campo per campo

CAMPO	OBBLIGATORIO?	NOTE OPERATIVE
Data di emissione	SI	—
Numero progressivo	SI	Univoco
Denominazione e dati identificativi del debitore (Ricevente/Emittente)	SI	—
PEC o, in mancanza, e-mail del debitore	SI	È l'indirizzo al quale inviare le richieste di recupero. Fondamentale per la procedura ex art. 17-ter c.5.
Dati identificativi del beneficiario (Committente)	SI	Intestare al soggetto che appare come Proprietario/Committente nel DDT — v. § 4.5
Tipologia pallet (es. EPAL)	SI	—
Quantità pallet	SI	—
Qualità (es. classe B)	Solo se indicata nel DDT	Facoltativa; vincolante solo se il DDT la indica
Riferimento DDT / borderò	Raccomandato	Non requisito di legge, ma prassi indicata nelle LG
Firma del debitore o del Soggetto Incaricato	SI	Firma leggibile in originale sul cartaceo

⚠ Se anche un solo campo obbligatorio manca: il possessore ha diritto al pagamento immediato del valore di mercato per il numero pallet (art. 17-ter, c.3). Non occorre attendere i 6 mesi.

4.3 Formato

- Cartaceo: (utilizzabile fino al 17 dicembre 2027) > un solo originale al beneficiario, copia per l'emittente. Timbro aziendale in blu o rosso. Firma leggibile in originale. Evitare adesivi applicabili in loco (se si staccano, il buono non è recuperabile).
- Digitale: obbligatorio dal 18 dicembre 2027
- Il buono può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma (per il cartaceo: semplice consegna fisica al nuovo portatore).
- Si raccomanda di comunicare via e-mail al debitore ogni cessione del buono a soggetti terzi (LG § 2.11).
- In Allegato un facsimile

4.4 Buono precompilato — 4.5 A chi intestare — 4.6 Clausole nulle

Precompilato dal Committente su richiesta del Ricevente: solo se sussistono entrambi — (a) punto vendita al dettaglio/cash&carry tra 100 e 1.000 mq; (b) flusso diretto al punto vendita OPPURE pedane consegna < 10 OPPURE consegna da piattaforma rilancio/transit point. L'elenco dei punti va comunicato in fase negoziale.

Intestazione: al Proprietario/Committente che appare nel DDT. Trasportatori e operatori logistici sono Soggetti Incaricati — non beneficiari. Groupage: si cita il borderò cumulativo, non tutti i DDT (Q&A B10).

CLAUSOLA NULLA	NORMA
Condizioni aggiuntive di esigibilità non previste dalla legge	Art. 17-ter, c.8
Obbligo di restituzione di tipologia diversa da quella ricevuta	Art. 17-ter, c.8
Esclusione del pagamento ex c.4 per mancata restituzione entro 6 mesi	Art. 17-ter, c.8

5. INTERSCAMBIO DIFFERITO — SCADENZE, PRESCRIZIONE E FATTURAZIONE

5.1 La linea del tempo procedurale

EVENTO	TERMINE	CONSEGUENZA LEGALE
Emissione buono pallet	Giorno 0	Obbligo di restituzione differita nasce in capo al debitore
Almeno una richiesta di recupero via e-mail (con adeguato preavviso)	Entro 6 mesi	Condizione necessaria per esercitare il diritto al pagamento ex c.4. Se omessa entro il 6° mese, il creditore perde il diritto al pagamento automatico ex c.4; può comunque richiedere la restituzione successivamente e il debitore dovrà rendersi disponibile entro 30 giorni dalla richiesta (art. 17-ter, c.5).
Mancata restituzione dopo 6 mesi (con tentativo effettuato)	6° mese	Obbligo di pagamento: valore di mercato x n. pallet. Il creditore emette fattura a vista senza ulteriore preavviso.
Mancata restituzione + mancata emissione del buono pallet	Immediato	Pagamento immediato del valore di mercato al momento della consegna (art. 17-ter, c.6)
Buono pallet incompleto (anche 1 solo campo mancante)	Immediato	Il possessore può richiedere subito il pagamento, senza attendere i 6 mesi (art. 17-ter, c.3)
Solo digitale obbligatorio	18 dic 2027	Il buono cartaceo non è più valido

5.2 Procedura di recupero — step operativi

- 1. **Inviare richiesta di recupero via e-mail** all'indirizzo PEC/e-mail del debitore indicato nel buono pallet, entro 6 mesi dall'emissione, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario.
- 2. **Il debitore deve comunicare eventuali impossibilità** con almeno 7 giorni di calendario di preavviso rispetto alla data stabilita (LG § 2.11).
- 3. **Se la restituzione non avviene a causa del debitore** e sono decorsi i 6 mesi dall'emissione del buono: il tentativo risulta correttamente esperito (LG § 2.11).
- 4. **Fattura: emettibile a vista** indicando i numeri progressivi dei buoni portati ad incasso. Nessun ulteriore avviso al debitore è necessario (LG § 2.11).

5.3 Prescrizione del buono pallet — punto critico

I sei mesi dei commi 4 e 5 sono termini procedurali, NON termini di prescrizione del buono pallet come titolo.

i La prescrizione del buono pallet come titolo: il buono conferisce un diritto "ai sensi dell'art. 1996 c.c." (art. 17-ter, c.3). Come titolo di credito improprio, si applica la prescrizione ordinaria del codice civile: **10 anni (art. 2946 c.c.)**.

Tesi alternativa più conservativa: poiché l'art. 17-ter richiama espressamente l'art. 11-bis del D.Lgs. 286/2005 (disciplina del trasporto), **potrebbe applicarsi la prescrizione breve di 1 anno** propria delle attività connesse al trasporto. Anche in questo scenario, tuttavia, la posizione del creditore è tutelata dal meccanismo di interruzione.

Ogni richiesta formale di recupero inviata via e-mail al debitore è atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. (azzerare e riavvia il termine — sia esso 1 anno o 10 anni) E atto procedurale ai fini della L. 182/2025 (condizione per esercitare il diritto al pagamento). Dopo ogni interruzione la prescrizione riprende ex novo (art. 2945 c.c.).

✓ Chi gestisce correttamente le richieste di recupero per iscritto — inviandone almeno una entro i 6 mesi e rinnovandola periodicamente — non avrà mai problemi di prescrizione del buono pallet, indipendentemente da quale termine (1 o 10 anni) si ritenga applicabile.

SCENARIO	TERMINE APPLICABILE	COME AZZERARLO
Tesi ordinaria (più favorevole al creditore)	10 anni (art. 2946 c.c.)	Ogni richiesta formale scritta di recupero interrompe e riavvia il termine
Tesi breve connessa al trasporto (più conservativa)	1 anno (richiamo art. 11-bis D.Lgs. 286/2005)	Stessa regola: ogni e-mail di richiesta recupero interrompe e riavvia il termine
Clausola contrattuale di scadenza del buono inferiore a 6 mesi	NULLA	Si applica il termine legale; la clausola è automaticamente sostituita dalla norma imperativa (art. 17-ter, c.8)

5.4 Valore di mercato applicabile

Il valore da applicare in fattura è quello in vigore al momento in cui avrebbe dovuto avvenire l'interscambio contestuale — non alla data della fattura, non alla data del ritiro tardivo (LG § 2.11).

SISTEMA-PALLET	VALORE (rif. gen. 2026)	AGGIORNAMENTO	FONTE UFFICIALE
EPAL	8,88 euro	Entro il 15 gen / mag / set	www.epal.conlegno.eu
EUR/UIC	Non disponibile	Non disponibile	—

Il valore è unico — include pallet nuovi e usati, nessuna deroga per primo utilizzo (art. 17-ter c.9; Q&A B1). Fattura con valore superiore a quello pubblicato: contestabile, si richiede rettifica (Q&A D2). Il Sistema-pallet EPAL pubblica: gen-apr → entro 15 maggio; mag-ago → entro 15 settembre; set-dic → entro 15 gennaio.

i In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze previste, si applica l'ultimo valore pubblicato (art. 17-ter, c.9). Se il Sistema-pallet non aggiorna il valore entro 12 mesi: la norma diventa inapplicabile a quella tipologia (art. 17-ter, c.12).

6. GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI

FASE	CHI CONTESTA	QUANDO	COME
Interscambio contestuale	Ricevente o Soggetto Incaricato	Contestualmente alla consegna dei pallet	Annotazione sul DDT (senza modificarlo) + foto + eventuale controfirma incaricato del Proprietario/Committente
Interscambio differito (restituzione pallet)	Committente o Possessore del buono	Al momento della restituzione fisica	Annotazione sul documento di ritiro + foto + copia consegnata al Ricevente

6.2 Difformità quantitativa

- Conteggio condiviso
- Annotazione della quantità effettiva sul DDT
- Se la quantità restituita è inferiore: il debitore emette un nuovo buono pallet per i pallet mancanti; il possessore restituisce il buono originale e riceve quello nuovo con la quantità corretta (LG § 3.2)

6.3 Difformità tipologia e qualità

- Verifica condivisa della marcatura sul pallet (marchi + sigilli obbligatori)
- Se non c'è accordo: il soggetto incaricato del mittente NON controfirma la contestazione
- Il Ricevente annota sul DDT, senza toccare i dati del mittente: testo chiaro della contestazione + riferimento al DDT
- Invia via e-mail al Committente le foto delle pedane contestate con il numero e la data del DDT come riferimento
- Attende un riscontro scritto dal Committente prima di procedere all'emissione del buono pallet con l'indicazione della tipologia accertata.

i La documentazione fotografica è fortemente raccomandata in tutti i casi di difformità di tipologia.

6.4 Riparabilità — 6.5 Costi ripallettizzazione — 6.6 Documentazione

La valutazione della riparabilità o non riparabilità spetta esclusivamente agli operatori autorizzati che adottano i capitolati tecnici del Sistema-pallet. Per EPAL: soggetti titolari di licenza EPAL, Ente Ispettivo Bureau Veritas SpA, Comitato Tecnico EPAL Italia (Conlegno).

⚠ Il Ricevente di un pallet EPAL rotto è obbligato a restituire un pallet EPAL rotto — non può autonomamente qualificarlo come "a perdere" o rifiuto. Questa decisione non spetta a lui (Art. 17-ter, c.2, Q&A A7, C2a).

Costi di ripallettizzazione: non disciplinati dall'art. 17-ter né dalle LG. Regolati dagli accordi tra le parti o, in difetto, secondo le disposizioni di legge che, all'esito dell'eventuale contenzioso, saranno applicabili (Q&A C7).

Documentazione utile in caso di contenzioso: DDT con annotazioni di contestazione — buoni pallet originali (numerati e firmati) — e-mail di richiesta recupero (con ricevuta PEC o conferma di lettura) — materiale fotografico datato — estratto conto pallet condiviso tra le parti (raccomandato per rapporti continuativi).

7. PALLET USATO, PALLET ROTTO, PALLET RIFIUTO

La distinzione tra pallet usato in circuito di interscambio e rifiuto è di fondamentale rilevanza operativa e giuridica. L'errata qualificazione espone a responsabilità penali e amministrative per gestione illecita di rifiuti.

La disciplina dell'interscambio presuppone che i pallet interscambiati non siano rifiuti, ma beni di imballaggio usati inseriti in un circuito di riutilizzo. Il riutilizzo è «qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti» (art. 183, c.1, lett. r, D.Lgs. 152/2006). **Un pallet in stato di usura o con danneggiamenti, anche gravi, non diventa automaticamente un rifiuto per il solo fatto di essere deteriorato.** La qualificazione dipende dall'intenzione e dal comportamento del Proprietario/Committente.

COMPORAMENTO DEL PROPRIETARIO/COMMITTENTE	QUALIFICAZIONE	CONSEGUENZA
Procede alla verifica e selezione dei pallet ricevuti direttamente o tramite fornitori che agiscono sotto le proprie direttive nell'ambito di un appalto connesso all'organizzazione aziendale; separa le unità usurate o danneggiate e avvia la loro riparazione; avvia la riparazione dei pallet danneggiati per reimpiegarli nella propria attività o cederli a titolo oneroso a terzi che li acquistino per lo stesso utilizzo	NON E' UN RIFIUTO	Le attività di verifica, selezione e riparazione si pongono a monte della produzione del rifiuto e non costituiscono operazioni di gestione dei rifiuti. Sono manutenzione ordinaria del bene nell'ambito del ciclo di utilizzo (LG § 3.2)
Cede in blocco l'intero lotto a terzi senza preventiva selezione	È UN RIFIUTO dal momento della cessione	La selezione avviene dopo il conferimento al terzo e configura un'operazione di recupero di rifiuti ("preparazione per il riutilizzo" ex art. 183, lett. q, D.Lgs. 152/2006). Il terzo cessionario necessita di autorizzazione al trattamento di rifiuti. Irrilevante l'eventuale corrispettivo riconosciuto al cedente.
Pallet verificato (da soggetti licenziatari autorizzati dai Sistemi Pallet) come irrimediabilmente irriparabile	È UN RIFIUTO	Messi in deposito temporaneo e successivamente conferiti ad operatori autorizzati nel rispetto della disciplina contenuta nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006

Cass. Pen., Sez. III, 2 dicembre 2014, n. 50309: la nozione di rifiuto si applica anche a oggetti suscettibili di valorizzazione economica. E' la condotta del detentore/produttore che qualifica l'oggetto come rifiuto e che con la sua azione del "disfarsi" pone un "problema", quello della gestione del rifiuto. Quando l'interesse principale del Proprietario/Committente è disfarsi del lotto cedendolo a terzi, i pallet diventano rifiuti indipendentemente dall'interesse altrui al loro riutilizzo.

8. CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE

L'art. 17-ter, c.8 stabilisce che ogni patto contrario alla norma è nullo. In caso di nullità di una clausola del contratto, la stessa verrà automaticamente sostituita ed integrata con la norma imperativa corrispondente.

CLAUSOLA / COMPORAMENTO	EFFETTO LEGALE
Inapplicabilità totale degli artt. 17-bis e 17-ter	Automaticamente sostituita dalla norma imperativa
Esonero dall'obbligo di restituzione fuori dai casi ammessi dalla legge	Nulla; l'obbligo permane
Restituzione di tipologia diversa da quella ricevuta	Nulla; obbligo di restituire la stessa tipologia
Modifica da parte del Ricevente delle indicazioni pallet nel DDT	Nulla; vietata dall'art. 17-ter, c.1; è consentita la sola annotazione di contestazione
Esclusione del pagamento ex c.4 per mancata restituzione entro 6 mesi	Nulla; l'obbligo di pagamento permane
Data di scadenza del buono pallet inferiore a 6 mesi	Nulla; si applica il termine legale di 6 mesi

CLAUSOLA / COMPORTAMENTO	EFFETTO LEGALE
Pagamento calcolato con parametri diversi dal valore ufficiale del Sistema-pallet	Nulla; si applica il valore pubblicato ex c.9
Parametri qualitativi soggettivi non codificati dal Sistema-pallet	Nulla; si applicano le classificazioni del Sistema-pallet
Clausola "consegna solo su EPAL": non obbligo di interscambio per altri pallet ricevuti	Nulla; l'obbligo di interscambio permane per qualsiasi pallet standardizzato, riutilizzabile e interscambiabile ricevuto (Q&A C6)
Rinuncia alla restituzione firmata dal solo vettore	Nulla; la rinuncia può provenire solo dal Committente (Q&A C7)

9. FAQ — RISPOSTE OPERATIVE

DOMANDA	RISPOSTA
EPAL – EUR - UIC sono tipologie equivalenti?	NO. Sono tutte tipologie all'interno del perimetro di applicabilità, ma la legge impone la restituzione della "medesima tipologia". Tipologia = marchio registrato. Non sono sostituibili l'uno con l'altro (art. 17-ter, c.1). > (vedi alert paragrafo 1.1)
Ricevo un pallet EPAL-EUR-UIC: - rotto; - con marchi illeggibili o non conformi; - di tonalità scura per umidità, usura o invecchiamento; - sporco, macchiato, con presenza di muffe > devo restituirlo?	SI. L'obbligo sussiste indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica dei pallet ricevuti (art.17-ter, c.2). Si restituisce un pallet EPAL-EUR-UIC con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallets ricevuti (art.17-ter, c.1). Non si può qualificarlo autonomamente come "pallet a perdere". (vedi alert paragrafo 1.1)
Ricevo un pallet EPAL-EUR-UIC falso (contraffatto o alterato) > devo restituirlo?	NO. Un pallet falso (contraffatto o alterato) NON può restare in circolazione e NON è della tipologia a cui apparentemente sembra ricondurre. Spedire, accettare, interscambiare un pallet falso può comportare conseguenze penali per chiunque gestisca le operazioni. Solo gli Enti ispettivi preposti (per Epal > Bureau Veritas) possono certificare l'originalità, la contraffazione o l'alterazione del prodotto. In caso di dubbi fondati sull'autenticità del pallet, rivolgersi al Sistema Pallet di riferimento.
Posso indicare "prima scelta" sul DDT?	NO. Solo le classificazioni del Sistema-pallet (per EPAL: classe A, B, C). Denominazioni soggettive non sono indicabili (art. 17-ter, c.7).
Non sono un esperto: devo indicare la qualità?	NO. La qualità è indicazione facoltativa del Proprietario. Se omessa, il Ricevente restituisce pallet di qualità coerente con quella ricevuta (art. 17-ter, c.1).
Devo restituire un pallet identico a quello ricevuto?	NO. La legge usa "assimilabile o equiparabile", non "identico". La valutazione in caso di contestazione spetta agli operatori autorizzati del Sistema-pallet (art. 17-ter, c.1).
Il cliente annota sul DDT ma non emette buono pallet: posso fatturare?	SI, immediatamente. L'annotazione sul DDT non sostituisce il buono pallet. Assenza di buono = pagamento immediato obbligatorio (art. 17-ter, c.6; Q&A B4).
Il buono pallet manca di un campo: posso fatturare subito?	SI, immediatamente, senza attendere i 6 mesi (art. 17-ter, c.3; Q&A B2).
Posso mettere una scadenza di 3 mesi sul buono?	NO. Clausola nulla. Il termine legale di 6 mesi non è derogabile. (Q&A B5, B12).
A chi intestare il buono in una catena logistica complessa?	Al soggetto che appare come Proprietario/Committente nel DDT della consegna. Trasportatori e operatori logistici sono Soggetti Incaricati — non vanno indicati come beneficiari (Q&A B9).
Il buono si prescrive?	Come titolo (art. 1996 c.c.) si applica la prescrizione ordinaria di 10 anni (tesi prevalente), oppure 1 anno (tesi trasporto). In entrambi i casi: ogni richiesta di recupero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) interrompe e riavvia il termine da zero (Q&A B6, B13).
Il trasportatore ha firmato una rinuncia ai pallet: è valida?	NO. Il vettore non ha titolo per rinunciare ai diritti del Committente. La rinuncia è nulla e priva di effetti (Q&A C7).

DOMANDA	RISPOSTA
Quando scatta l'obbligo del solo buono pallet digitale?	Dal 18 dicembre 2027 (24 mesi dall'entrata in vigore della L. 182/2025) (art.17-ter-c.3, Q&A B8).
Il valore 8,88 euro vale anche per i pallet EPAL nuovi?	Sì. Il valore pubblicato è unico e comprende sia nuovi che usati. Non sono previste deroghe per pallet di primo utilizzo (art. 17-ter c.9).
Mi arriva una fattura con valore superiore a 8,88 euro: cosa faccio?	La fattura è contestabile. Si richiede la rettifica al valore pubblicato ufficialmente dal Sistema-pallet alla data dell'interscambio non avvenuto (art. 17-ter c.9).
Qual è il valore da usare in fattura se ritiro i pallet dopo 1 anno?	Il valore al momento in cui avrebbe dovuto avvenire l'interscambio contestuale — non al momento del ritiro tardivo (LG § 2.11; Q&A B13).
Ho debiti pallet antecedenti alla L. 182/2025: quali regole?	I rapporti sorti dal 21 maggio 2022 al 17 dic 2025 sono normati dalla L. 51/2022 (che già prevedeva l'obbligo di restituzione). Attenzione: il valore di mercato della L. 51/2022 non era mai stato fissato ufficialmente (il DM non è mai stato emanato) (Q&A E1, E2). Nessuna norma a tutela dell'interscambio precedente al 21 maggio 2022.
Principali novità della L. 182/2025 rispetto alla L. 51/2022?	Aggiunta cessione gratuita tra le eccezioni. Valore di mercato ora pubblicato dai Sistemi-pallet. Buono pallet = titolo ex art. 1996 c.c. (non più art. 1992 c.c.). Obbligo digitale entro 24 mesi. Indicazione facoltativa della qualità introdotta (Q&A E2).

Riferimenti normativi e risorse

RISORSA	DOVE TROVARE
Testo L. 182/2025 (artt. 17-bis e 17-ter)	Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025
Linee Guida pallet interscambiabili (rev. 01, aprile 2026)	https://sistemaepal.conlegno.eu/it/i-nostri-marchi/sistema-pallet-epal/linee-guida-pallet
Q&A Interscambio (agg. 30 aprile 2026)	https://sistemaepal.conlegno.eu/it/i-nostri-marchi/sistema-pallet-epal/q-a
Classificazione qualità EPAL (classi A/B/C)	epal-pallet.org e https://sistemaepal.conlegno.eu/it/i-nostri-marchi/sistema-pallet-epal/chi-siamo
Valore di mercato EPAL (aggiornato quadrimestralmente)	https://sistemaepal.conlegno.eu/it/i-nostri-marchi/sistema-pallet-epal/valore-medio-pallet-epal
Facsimile buono pallet EPAL / Regolamento Tecnico EPAL	https://sistemaepal.conlegno.eu/ContentsFiles/Facsimile_buono-pallet_Legge-182-2025.pdf
Cass. Pen. Sez. III, 2 dic. 2014, n. 50309 (pallet/rifiuti)	Banche dati giuridiche

Facsimile buono pallet ex Legge n. 182/2025

Data di emissione: _____

Numero progressivo: _____

EMITTENTE

(soggetto obbligato alla restituzione dei pallet)

BENEFICIARIO

(soggetto avente diritto alla restituzione dei pallet)

Denominazione: _____

Indirizzo: _____

P. IVA: _____

PEC: _____

e-mail: _____

Denominazione: _____

Indirizzo: _____

P. IVA: _____

PEC: _____

e-mail: _____

Tipologia (dei pallet da restituire): _____**Quantità** (numero dei pallet da restituire): _____**Qualità** (ove correttamente indicata): _____Riferimento **DDT** (o altro documento ad esso allegato): _____**Firma** dell'Emittente o del Soggetto Terzo di cui si avvale l'Emittente